Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 130

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 18 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1976
Registro n. 9 Difesa, foglio n. 325

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ABBATECOLA Fernando, nato il 21 ottobre 1911 a Capranica (Viterbo), capitano cpl. del 27° reggimento artiglieria. — Nelle penose tragiche vicende della prigionia in Germania serbava costantemente fiero ed elevato senso di dignità, rifiutando sdegnosamente, malgrado le continue pressioni e lusinghe, ogni collaborazione con i tedeschi, pur conscio che il suo comportamento gli avrebbe precluso il sicuro rimpatrio e lo avrebbe esposto a rischi mortali. In occasione di un ennesimo tentativo di costrizione al lavoro, da parte dei tedeschi, gravido di oscure minacce, era di incitamento ai colleghi nell'opporre uno sprezzante rifiuto. Trasportato per tal motivo, unitamente a quarantaquattro ufficiali che ne avevano seguito l'esempio, in un campo di punizione, serenamente e con fierezza subiva la fame e il quotidiano martirio, dimostrando rare doti di comandante e di animatore, nelle più dure condizioni di vita. La liberazione trovava stremato e gravemente ammalato il suo corpo, ma non il suo eletto spirito di magnifico soldato italiano. — Strafelager di Unterluss, 16 febbraio 1945.

CROCI AL VALOR MILITARE

BONETTI Vittorio, nato a Milano il 23 giugno 1918, ten. cav. del 187° reggimento Folgore. — Partecipava come comandante di plotone ad un durissimo combattimento, in cui la sua compagnia veniva distrutta dopo strenua resistenza. Inviato a tergo per precarie condizioni di salute, partecipava volontario allo sgombero della base divisionale minacciata dall'avanzata avversaria, conducendo in salvo, dopo lunga e faticosa marcia, un gruppo di superstiti e contribuiva nel contempo a recuperare un cospicuo numero di paracadute della sua divisione. — Deir el Munassib-el Daba-Derna, 23 ottobre-10 novembre 1942.

CIANCIA Antonio, nato a S. Martino in Pensilis (Campobasso) il 1° febbraio 1915, soldato del 139° reggimento fanteria « Bari ». — In combattimento dimostrava slancio ed ardimento. — Quota 717 di Monastero, 13 marzo 1941.

(5378)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 aprile 1976, n. **254**.

Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del patrimonio statale, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'intendente di finanza di Roma, con l'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato, è autorizzato alla vendita al comune di Roma, nella forma dell'atto pubblico amministrativo, dei terreni del comprensorio patrimoniale dello Stato, di circa 34 ettari, siti in Isola Sacra di Fiumicino di Roma e delimitati dal lungomare della Salute, via Lucio Vicentini, via del Faro, via delle Chiglie, via del Missale, viale Traiano, salvo le zone che a seguito delle operazioni di delimitazione all'uopo da effettuare saranno riconosciute di pertinenza del demanio marittimo.

La vendita è esentata da ogni formalità amministrativa preventiva.

Con la sopravvenuta eseguibilità del contratto di compravendita, il comprensorio patrimoniale sarà sottratto al regime dei beni patrimoniali dello Stato.

Art. 2.

In corrispettivo della vendita, il comune di Roma dovrà:

a) versare un prezzo di L. 3.500 per metro quadrato;

b) corrispondere all'Amministrazione finanziaria dello Stato l'indennità, i canoni ed i corrispettivi del godimento delle aree richiesti agli occupatori e concessionari o comunque da questi dovuti alla data di stipula del contratto autorizzato all'articolo 1, con ogni accessorio;

c) retribuire i legali delle parti contendenti nei giudizi relativi al pagamento dei canoni con la corresponsione degli onorari di giudizio, in misura pari alla metà della somma che sarà deliberata dal consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, e delle intere spese e diritti di procuratore. Con la esecutività del contratto di vendita, i giudizi relativi al pagamento dei canoni per l'occupazione di parti del compendio venduto si estingueranno senza bisogno di eccezione di parte;

d) effettuare, con apposito piano particolareggiato se occorrente, l'urbanizzazione della località destinando a verde pubblico non meno di un quinto dell'intera area e conservando tale destinazione per almeno un ventennio.

I corrispettivi, indicati alle lettere *a*) e *b*) che precedono, potranno essere versati in cinque ratei annuali posticipati di pari importo, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento e con inizio dal quindicesimo mese successivo alla esecutività del contratto di trasferimento.

Art. 3.

Le aree di cui all'articolo 1 della presente legge, non occorrenti alla urbanizzazione primaria e secondaria della zona o a qualsiasi opera pubblica o di pubblica utilità, verranno rivendute dal comune di Roma a coloro che le occupano direttamente.

Il prezzo di tali cessioni verrà fissato sulla base del prezzo di cui al precedente articolo e potrà variare soltanto in considerazione della posizione di ciascun lotto e dell'uso cui è adibito l'immobile sopra costruito, nonché della consistenza volumetrica dello stesso.

Tale prezzo non potrà comunque essere fissato in misura superiore al doppio della cifra anzidetta.

Art. 4.

Il comune di Roma provvederà ad invitare gli occupatori delle aree ad inoltrare domanda di acquisto, corredata di planimetria in scala 1:500, entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione degli appositi manifesti.

Nella domanda gli aspiranti all'acquisto dovranno indicare se intendono avvalersi della facoltà di corrispondere il prezzo dovuto in dieci ratei semestrali eguali, garantiti da ipoteca, fruttanti l'annuo interesse del 9 per cento.

Il consorzio per il riscatto dei terreni dell'Isola Sacra di Fiumicino partecipa alle trattative per la vendita, in nome e per conto degli interessati.

Le aree non richieste in vendita dagli occupatori e non destinate ad opere pubbliche o di pubblica utilità, saranno alienate dal comune con asta pubblica, assumendosi a base di asta prezzi non inferiori a quelli indicati dall'articolo precedente, entro un anno dallo acquisto, con assunzione da parte dell'acquirente di qualunque onere derivante da pretese di terzi.

I proventi totali della vendita, salvo che nei confronti dello Stato, sono indisponibili e impignorabili sino all'integrale adempimento di tutti gli oneri contrattuali a carico del comune.

Art. 5.

Gli occupatori che acquistino le aree a norma della presente legge, per un decennio dalla data del compiuto pagamento del prezzo, non potranno alienarle o costituirvi diritti reali di godimento o garanzia.

Gli atti compiuti in violazione di questo divieto saranno nulli di diritto e comporteranno, a scelta insindacabile del consiglio comunale, il pagamento di una penale pari al doppio del prezzo pagato al comune per l'acquisto o la risoluzione di quel contratto di acquisto previa semplice restituzione del prezzo a suo tempo pagato, senza diritto ad alcuna maggiorazione o indennizzo per miglioramenti, innovazioni o nuove opere.

E' tuttavia consentito:

a) iscrivere ipoteca a garanzia di mutui concessi, da istituti di credito di diritto pubblico, per eseguire sull'area nuove costruzioni o ampliare o migliorare quelle esistenti;

b) conferire il bene immobile a cooperative edilizie, delle quali il conferente sia socio, al fine di realizzare edifici sociali senza lucro maggiore della assegnazione gratuita al cedente di un solo appartamento per abitazione non avente caratteristiche di lusso.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 29 aprile 1976, n. **255**.

Proroga dei termini di cui alla legge 12 agosto 1974, n. 376, concernente norme a favore degli aeroporti civili di Palermo Punta Raisi e Venezia Marco Polo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto **1974, n.** 376, è **prorogato per la durata** di anni due con efficacia dal 19 aprile 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 aprile 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **256**.

Disciplina dei rapporti sorti in base al decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, concernente la Cassa depositi e prestiti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 27 dicembre 1975, n. 688, restano validi ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base al suddetto decreto.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni per l'anno finan-

ziario 1976, si provvede a carico dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse per il medesimo anno finanziario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **257**.

Riordinamento dell'Istituto nazionale di alta matematica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto nazionale di alta matematica, istituito con legge 13 luglio 1939, n. 1129, modificata con legge 10 dicembre 1957, n. 1188, e riordinato secondo le norme della presente legge, assume la denominazione: « Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi » ed è incluso nel paragrafo sesto, di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

I suoi fini sono i seguenti:

a) promuovere su piano nazionale la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica;

b) favorire la ricerca matematica, specialmente dei rami in via di sviluppo;

c) procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga sempre in stretto contatto con quella internazionale.

I fini suddetti vengono perseguiti in armonia con quelli di istituti ed enti, italiani e stranieri, che svolgono attività similari nell'ambito della matematica pura ed applicata.

L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha la sede centrale nella provincia di Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Organi dell'Istituto sono:

a) il comitato direttivo;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente dell'Istituto;

d) il collegio dei revisori.

Art. 3.

Il comitato direttivo, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, è composto da otto membri eletti con le modalità di cui ai commi seguenti e dai professori di ruolo assegnati all'Istituto ai sensi del successivo articolo 10.

Gli otto membri elettivi vengono eletti a suffragio diretto e segreto tra i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline matematiche, appartenenti ad Università e Istituti di istruzione universitaria italiani. Nel caso di parità dei voti prevale la maggiore anzianità accademica e, subordinatamente, la maggiore età.

Il Ministro per la pubblica istruzione determina di volta in volta, con proprio decreto, su parere della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'elenco delle discipline di cui al comma precedente.

Il corpo elettorale è costituito dai professori aventi gli stessi requisiti degli eleggibili. Ciascun elettore può votare non più di cinque nomi.

I membri elettivi del comitato direttivo restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili. Dopo due quadrienni consecutivi di esercizio del mandato interviene tuttavia un'interruzione quadriennale nella rieleggibilità.

Nel caso di vacanza di un posto durante il suddetto periodo quadriennale, e nei limiti di due vacanze, subentrano, nell'ordine, e fino alla scadenza del periodo, i candidati non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti; in caso di parità si applica il secondo comma del presente articolo.

Nel caso in cui ulteriori vacanze si verifichino prima di un anno dalla scadenza del quadriennio si procede ad elezioni parziali, per la parte restante del periodo. Non si procede ad alcuna sostituzione per quelle ulteriori vacanze che si verificassero nel corso del quarto anno. Se un professore fuori ruolo eletto viene collocato a riposo durante il quadriennio, egli resta nel comitato fino alla normale scadenza.

Le modalità di svolgimento delle votazioni sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Lo scrutinio delle votazioni è effettuato da tre professori ordinari di discipline matematiche nelle Università italiane, nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 4.

Il comitato direttivo elegge, nel suo seno, il presidente dell'Istituto e due vice presidenti dell'Istituto. Il presidente dell'Istituto presiede le riunioni del comitato direttivo.

Il comitato direttivo ha compiti di direzione didattico-scientifica, conformemente ai fini di cui all'articolo 1, viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è nominato, per un quadriennio, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione ed è composto:

a) dal presidente dell'Istituto con funzioni di presidente;

b) dai due vice presidenti dell'Istituto;

c) da due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno con qualifica non inferiore a primo dirigente;

d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

e) da un avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato.

Il consiglio di amministrazione delibera su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo.

Viene convocato dal presidente tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Art. 6.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio preventivo deve essere deliberato entro il 30 settembre dell'anno precedente all'esercizio di cui trattasi e deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione entro trenta giorni ai fini della necessaria approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere deliberato entro il 31 marzo dell'anno seguente all'esercizio finanziario cui si riferisce e deve essere successivamente inviato al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione.

Art. 7.

Il collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione.

Il collegio è nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e dura in carica quattro anni.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Art. 8.

Il presidente dell'Istituto assicura l'esecuzione delle delibere adottate dal comitato direttivo e dal consiglio d'amministrazione ed ha la rappresentanza legale dell'Istituto medesimo.

A suo giudizio, ove necessario e opportuno, può delegare tali sue facoltà ai due vice presidenti o ad uno solo degli stessi, in tutto o in parte.

Art. 9.

L'anno accademico ha inizio il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

L'attività dell'Istituto si concreta in conferenze, seminari, convegni, corsi di insegnamento di durata non superiore a otto mesi ed in corsi di ricerca che potranno eventualmente comprendere gruppi di lezioni.

Art. 10.

All'Istituto nazionale di alta matematica vengono assegnati per un quinquennio, prorogabile una sola volta, tre professori universitari di ruolo. I predetti professori sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta del comitato direttivo dell'Istituto, e conservano lo stesso stato giuridico ed il trattamento economico dei professori universitari di ruolo anche per quanto attiene allo sviluppo della carriera.

I professori assegnati all'Istituto non possono continuare l'insegnamento nelle facoltà di provenienza, nè avere incarichi di insegnamento presso università o istituti di istruzione universitaria.

I professori universitari di cui al primo comma sono collocati fuori ruolo per tutto il periodo in cui restano assegnati all'Istituto, salvo che non raggiungano i limiti di età per essere collocati a riposo.

All'atto della cessazione dalla funzione esplicata presso l'Istituto nazionale di alta matematica, i predetti professori vengono riammessi, ove occorra, in ruolo, anche in soprannumero, nella sede già occupata.

Art. 11.

Corsi di ricerca, in numero non superiore a sei, potranno essere affidati, dall'Istituto nazionale di alta matematica, a professori ordinari titolari di cattedra presso Università o Istituti di istruzione universitaria italiani.

I professori ai quali vengono affidati i corsi di ricerca di cui al precedente comma saranno collocati temporaneamente in congedo. Il congedo avrà la durata massima di un anno e potrà essere rinnovato per una sola volta. Il congedo sarà disposto mediante decreto del Ministro per la pubblica istruzione previo parere favorevole dei consigli delle facoltà di appartenenza. Durante il periodo di congedo essi conservano la loro qualità di professore ordinario in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico.

Corsi di ricerca possono essere affidati anche a stranieri per la durata massima di due anni con eventuale rinnovo allo scadere del biennio. La spesa per i corsi di ricerca affidati a stranieri farà carico al bilancio dell'Istituto.

I corsi di ricerca di cui al presente articolo saranno affidati secondo la disciplina da stabilire con lo statuto previsto dal successivo articolo 13.

Art. 12.

L'Istituto concede, inoltre, borse o premi di studio a studenti e laureati italiani e stranieri secondo la disciplina che, anche per quanto riguarda una rappresentanza nella direzione dell'Istituto, sarà stabilita dallo statuto di cui al successivo articolo 13.

Il comitato direttivo, sentito il consiglio di amministrazione, potrà perseguire i fini dell'Istituto anche mediante l'istituzione di altri corsi di insegnamento oltre a quelli di cui all'articolo 9.

La spesa derivante dall'attuazione di quanto previstò nei precedenti commi è a carico del bilancio dell'Istituto.

Art. 13.

Entro sei mesi dalla costituzione il comitato direttivo e il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente il nuovo statuto dell'ente.

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 14.

Il comitato direttivo ed il consiglio di amministrazione delibereranno congiuntamente l'ordinamento interno ed amministrativo dell'Istituto ed il regolamento organico del personale dell'Istituto stesso.

L'ordinamento ed il regolamento predetti dovranno essere approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il regolamento del personale dovrà stabilire la dotazione organica, le modalità di assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo svolto, di previdenza, di quiescenza del personale dell'Istituto.

Per tutto quanto concerne lo stato giuridico ed il trattamento di attività e di fine servizio del personale dipendente e relativi provvedimenti si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 15.

Le entrate dell'Istituto sono costituite dal contributo statale di cui al comma seguente, dalle rendite patrimoniali e dai contributi non destinati ad incremento del patrimonio ma disposti a favore dell'Istituto medesimo, da amministrazioni, enti e privati per lo svolgimento di particolari ricerche, per la erogazione di borse di studio e per tutte quelle altre iniziative comunque rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo 12 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, è elevato a lire 75 milioni a decorrere dall'anno 1976.

Alla maggiore spesa annua di lire 45 milioni derivante dalla applicazione della presente legge, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 4102 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976 e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Art. 16.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) dai beni mobili e immobili di proprietà;

b) da contributi, donazioni e lasciti di enti e privati destinati a incremento del patrimonio;

c) da eventuali avanzi di gestione.

Art. 17.

L'Istituto nazionale di alta matematica « Francesco Severi » è autorizzato a fruire della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

Art. 18.

Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di approvazione, rispettivamente, del nuovo statuto dell'ente e del nuovo regolamento organico del personale di cui ai precedenti articoli 13 e 14, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, lo statuto ed il regolamento vigenti all'entrata in vigore della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **258**.

Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, concernente norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i lavori pubblici dichiara, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, quali istituti autonomi per le case popolari a carattere non provinciale sono esclusi dalla incorporazione prevista dal suddetto articolo ed equiparati ad ogni effetto agli istituti provinciali.

Presso gli istituti autonomi case popolari non provinciali, esclusi dall'incorporazione, è istituita la gestione speciale prevista dall'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 2.

L'ambito territoriale della competenza degli istituti autonomi case popolari non provinciali è determinato dalla regione, sentito l'istituto provinciale e l'amministrazione provinciale, tenendo conto dell'estensione dei comprensori e dei circondari, ove questi esistano.

La creazione di circondari e comprensori o la modifica della loro estensione può giustificare la revisione della competenza territoriale degli istituti autonomi per le case popolari non provinciali.

Art. 3.

Nell'ambito territoriale, determinato dalla regione ai sensi del precedente articolo 2, gli istituti autonomi case popolari non provinciali hanno competenza esclusiva e subentrano in tutti i rapporti concernenti gli immobili di proprietà o comunque già consegnati allo istituto provinciale.

I rapporti tra gli istituti provinciali e quelli non provinciali sono definiti dalla regione nel termine di tre mesi.

Art. 4.

La realizzazione dei programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge spetta agli istituti provinciali.

I rapporti inerenti al trasferimento agli istituti autonomi case popolari non provinciali degli alloggi realizzati con i programmi di cui al comma precedente sono definiti dalla regione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E'. fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — GULLOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 5 maggio 1976, n. **259**.

Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto per la ricostruzione industriale, direttamente o tramite società finanziarie da esso controllate, è autorizzato a costituire una società a prevalente partecipazione statale per lo sviluppo delle attività di ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Alla predetta società possono partecipare:

società di costruzione e di riparazione navali;

società armatoriali;

società operanti nel campo della propulsione navale;

l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

Art. 2.

La società di cui all'articolo 1 ha lo scopo di:

a) promuovere e sviluppare ricerche applicate nel campo delle metodologie della progettazione e delle tecnologie della costruzione e della propulsione navale;

b) stabilire e sviluppare rapporti di collaborazione con enti e associazioni nazionali ed esteri;

c) contribuire alla preparazione di personale tecnico specializzato nell'applicazione delle tecnologie promosse;

d) partecipare con rilevazioni e controlli alle prove sia in officina che in mare.

Art. 3.

I programmi di ricerca sono preventivamente presentati, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile. Quest'ultimo, sentito il parere del comitato consultivo di cui al successivo articolo 4, d'intesa con il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, sottopone i predetti programmi all'approvazione definitiva del CIPE.

Per l'attuazione dei programi di ricerca la società di cui all'articolo 1 ha facoltà di stipulare contratti con le aziende operanti nel settore della costruzione e della propulsione navale per lo sviluppo di metodi e di tecnologie avanzate nel campo delle progettazioni e delle costruzioni.

I risultati delle ricerche effettuate sono comunicati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro per la marina mercantile.

Art. 4.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;

c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;

e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal registro navale italiano;

i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Il Ministero della marina mercantile è autorizzato a concedere alla società di cui all'articolo 1 un contributo annuale di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984.

Per l'esecuzione dei progetti di ricerca l'IMI può concedere alla predetta società il mutuo agevolato previsto dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

In sede di erogazione periodica a favore delle imprese armatoriali del contributo nel pagamento degli interessi di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, il Ministero della marina mercantile è altresì autorizzato a dedurre, per ogni singola erogazione, una somma corrispondente a un quarto di punto del contributo stesso e a disporne l'assegnazione in favore della società di cui all'articolo 1. Tale deduzione grava in egual misura sull'impresa armatoriale e sull'impresa cantieristica che ha costruito la nave con diritto dell'impresa armatoriale a rivalersi nei confronti di quella cantieristica per l'aliquota a carico di quest'ultima.

La somma corrispondente a un quarto di punto del contributo di cui al comma precedente sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato e correlativamente iscritta, con decreti del Ministro per il tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per essere riassegnata alla menzionata società.

Art. 6.

Per la concessione del contributo di cui al precedente articolo 5 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1984, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1976

LEONE

MORO — GIOIA — COLOMBO — BISAGLIA — ANDREOTTI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **260**.

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della tariffa, allegato A, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, in materia di imposta di registro sulle sentenze di divorzio e di separazione personale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le sentenze di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e quelle di separazione personale, ancorché portanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, nonché quelle che modificano tali condanne o attribuzioni, si intendono sottoposte alla imposta di registro, prevista in misura fissa dall'articolo 8, lettera *e*), della tariffa, allegato *A*, parte I, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **261**.

Ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni di diverse zone del territorio nazionale colpite da varie calamità naturali e provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Terremoti nelle Marche del gennaio-febbraio 1972

Per il finanziamento degli interventi derivanti dalla applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, l'autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, già elevata a lire 17.500 milioni con l'articolo 2 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, è ulteriormente elevata a lire 19.500 milioni.

La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 800 milioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, numero 88, elevata a lire 2.800 milioni con l'articolo 24 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente elevata a lire 4.800 milioni.

La maggiore somma di lire 2.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Art. 3.

Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, quale risulta modificato dall'articolo 29-*ter* recato dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, è sostituito dal seguente:

« All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1975, l'importo di lire 2.000 milioni nell'anno 1976, l'importo annuo di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1977 al 1991, l'importo di lire 2.500 milioni nell'anno 1992, l'importo di lire 2.000 milioni in ciascuno degli anni dal 1993 al 1995, l'importo di lire 1.000 milioni nell'anno 1996. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata nel bilancio dello Stato ».

Art. 4.

All'ottavo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è soppressa la parola « semestralmente ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito con l'articolo 5 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito con il seguente:

« Il Ministero dei lavori pubblici interviene con la quota a propria disposizione di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, fino a concorrenza di lire 30.000 milioni, per la realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle zone della regione Marche colpite dal terremoto ».

Ai fini del finanziamento della maggiore spesa di cui al precedente comma, in aggiunta ai fondi di cui allo articolo 67, lettera *a*), primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976.

Art. 6.

Per provvedere all'acquisto di nuove abitazioni ed alla riparazione di edifici di proprietà pubblica o comunque gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari di Ancona e danneggiati dal terremoto del 1972 è concessa al medesimo istituto l'ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni.

La somma di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1977.

Art. 7.

I benefici di cui all'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, quale risulta modificato dalla legge di conversione 2 dicembre 1972, n. 734, sono prorogati, nei modi stabiliti dallo stesso articolo 28, a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1975.

Art. 8.

Fra le aziende che impiegano dipendenti, ammesse allo sgravio del complesso di contributi da corrispondere all'INPS o alle sue gestioni speciali o annesse, tra le quali la Cassa nazionale per la previdenza marinara, previste dall'articolo 28 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono comprese le aziende che svolgono attività peschereccia.

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui alla lettera *a*) dell'articolo 26 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 16 marzo 1972, n. 88, aumentata di lire 9.300 milioni in forza dell'articolo 35, lettera *a*), del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente incrementata della somma di lire 1.500 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

Art. 10.

Le competenze spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali ed ai suoi organi periferici ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di tutela del patrimonio storico ed artistico, sono esercitate, per quanto riguarda l'attuazione dei piani particolareggiati del centro storico di Ancona ed il rilascio di autorizzazioni e l'espressione di pareri circa la demolizione, il risanamento, la ristrutturazione, la ricostruzione e la costruzione di edifici nell'ambito di tale centro storico dalla commissione tecnica speciale istituita ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Art. 11.

Al primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono aggiunte le parole: « ovvero per la riparazione, ristrutturazione ed ampliamento di quello esistente ».

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

« Ai comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 276, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 484, e alla provincia di Ancona sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria per il quadriennio 1974-77 ai sensi dell'articolo 14, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sostituito dall'articolo 1 della legge 24 luglio 1972, n. 321, somme ed importi pari alle entrate riscosse nell'anno 1973 per i seguenti tributi e contributi maggiorati annualmente, per il secondo biennio del 7,50 per cento:

1) per i comuni:

a) imposta di famiglia e sul valore locativo;

b) sovraimposta sul reddito dei terreni e dei fabbricati;

c) imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni;

d) imposta di patente;

e) contributo per la manutenzione delle opere di fognatura;

2) per la provincia di Ancona;

a) sovraimposta dei terreni e dei fabbricati;

b) addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni.

All'importo delle entrate riscosse nell'anno 1973 vanno aggiunte le eventuali anticipazioni corrisposte dalle esattorie, per motivi connessi al terremoto, nel 1972, ma riguardanti tributi di competenza dell'esercizio 1973; dal medesimo importo non vanno detratti gli sgravi fiscali disposti nel corso dell'anno 1973 in dipendenza degli eventi sismici.

Art. 13.

Nell'applicazione delle norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, ai centri storici

dei comuni compresi nell'elenco *A* allegato al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, a norma dell'articolo 18-*ter*, ogni volta si faccia riferimento in tale titolo al comune o ad uffici provinciali di Ancona, il riferimento stesso deve intendersi fatto al comune o all'ufficio provinciale corrispondente; ogni volta si faccia riferimento alla data del 25 gennaio 1972, tale data si deve intendere sostituita dalla data del 26 novembre 1972, e ogni volta si faccia riferimento all'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito con modificazioni nella legge 6 marzo 1972, n. 88, esso si deve intendere fatto all'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205.

Art. 14.

La commissione prevista dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e da costituirsi per il comune di Ascoli Piceno a norma dell'articolo 18-*ter* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è costituita con decreto del presidente della regione Marche, ed è formata:

1) dall'assessore regionale all'urbanistica, o da un suo delegato, che la presiede;

2) dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;

3) da un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

4) dal soprintendente ai monumenti e gallerie di Ancona o da un suo delegato;

5) dal soprintendente alle antichità di Ancona o da un suo delegato;

6) dall'ingegnere capo del genio civile di Ascoli Piceno o da un suo delegato;

7) dall'ufficiale sanitario di Ascoli Piceno;

8) dall'ingegnere capo del comune di Ascoli Piceno;

9) da due esperti, uno in tecnica delle costruzioni e uno in geotecnica, designati dal Ministero dei lavori pubblici, sentito il comune di Ascoli Piceno;

10) da due rappresentanti del consiglio comunale di Ascoli Piceno, di cui uno di minoranza.

Tale commissione mantiene le competenze ed i poteri previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Art. 15.

Nei casi di espropriazione o di sostituzione previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e dall'articolo 18-*ter* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, il comune o l'ente delegato sono autorizzati, in deroga ai termini previsti dalle precedenti norme, ad esperire tutte le procedure necessarie per conseguire il contributo per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati previsto dall'articolo 3 dello stesso decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, ove il proprietario non abbia provveduto al riguardo, ferma la devoluzione prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Il comune o l'ente delegato, nel caso di applicazione del primo comma del presente articolo, è tenuto alla presentazione delle domande, delle perizie e della ulteriore documentazione di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, entro dodici mesi dal compimento dei provvedimenti di espropriazione o di sostituzione.

Art. 16.

Provvidenze in favore delle popolazioni di Pozzuoli danneggiate dal bradisismo

L'autorizzazione di spesa di lire 1.000 milioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è incrementata della somma di lire 1.000 milioni.

L'incremento di spesa di cui al primo comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno in ragione di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977.

Art. 17.

Le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, si applicano anche per gli immobili dichiarati inabitabili ed oggetto di ordinanze di sgombero o di provvedimenti a tutela della incolumità pubblica emessi dopo il 31 maggio 1971 e fino al 31 dicembre 1974.

Art. 18.

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1971, n. 475, le parole: « e non suscettibili di organica riparazione », sono sostituite con le seguenti: « e ritenute, a seguito di accertamento dall'ufficio del genio civile, non suscettibili di riparazione ».

Art. 19.

Dopo il quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è aggiunto il seguente comma: « entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà definito l'elenco previsto dal terzo comma, ed i fabbricati che entro detto termine non siano stati resi agibili saranno inclusi in detto elenco finale, applicandosi le norme del successivo articolo 5 ».

Art. 20.

Alla lettera *b*) dell'articolo 5 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, dopo le parole: « equivalente a quella espropriata », sono aggiunte le seguenti: « ai proprietari di unità immobiliari inferiori per cubatura a quella richiamata nel piano di trasferimento sarà assegnata una unità immobiliare minima costruita ».

Art. 21.

L'articolo 26 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 290, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1971, n. 475, è sostituito dal seguente:

« Il comitato per l'edilizia residenziale è autorizzato, in luogo del comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ad effettuare stan-

ziamenti straordinari, entro i limiti delle necessità accertate, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'esecuzione dei programmi di costruzioni nel comune di Pozzuoli, ivi comprese le ristrutturazioni di cui al primo comma dell'articolo 17 ».

Art. 22.

Alluvioni in Sicilia e Calabria del dicembre 1972 e del gennaio 1973

E' autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 371.945.740 per l'anno 1976 per l'ammortamento, a totale carico dello Stato, dei mutui che i comuni e le province della Sicilia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, sono autorizzati a contrarre con la Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo 6-*bis* inserito nello stesso decreto-legge con la predetta legge di conversione 23 marzo 1973, n. 36.

Il limite di impegno di cui al precedente comma sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1976.

Art. 23.

Per le ulteriori esigenze previste dagli articoli 23 e 25 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata la somma di lire 2.000 milioni da ripartire in ragione di lire 1.000 milioni per ogni articolo.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

Art. 24.

All'articolo 22 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è aggiunto il seguente comma:

« Sono considerate valide le domande presentate dalle imprese danneggiate alla regione ed alla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competente per territorio ».

Art. 25.

Le provvidenze di cui agli articoli 13, 14, 15, 15-*bis* e 16 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, si applicano anche ai comuni di Savoca, Terme Vigliatore, Mongiuffi, Melia, Tripi, Roccella Valdemone e Malvagna nella provincia di Messina relativamente alle persone iscritte nelle liste di disoccupazione all'epoca cui si riferiscono le predette disposizioni.

Art. 26.

Per la concessione di contributi a favore dei pescatori, previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è stanziata per l'anno finanziario 1977 la somma di lire 500 milioni.

Art. 27.

Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

« Il computo metrico estimativo di cui al precedente comma potrà anche essere presentato successivamente alla domanda e comunque non oltre il 31 dicembre 1976 ».

Art. 28.

Terremoto nelle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio del novembre-dicembre 1972

L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni, disposta per l'anno finanziario 1973, per provvedere agli interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, di cui alla lettera *a*) dell'articolo 27 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è aumentata di lire 1.000 milioni.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975.

Art. 29.

E' assegnato alla regione Marche un contributo straordinario di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1977 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dall'accertamento dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata colpiti dal sisma, in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, al decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, e alla presente legge.

Art. 30.

Alla fine dell'articolo 1 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, per le riparazioni degli edifici destinati ad abitazioni su domanda dei proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto.

Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1634. La domanda, da presentarsi agli uffici del genio civile competenti per territorio, deve contenere la dichiarazione di accettazione che l'ufficio del genio civile si sostituisca nell'esecuzione delle opere necessarie ai fini dell'abitabilità e l'impegno a rimborsare allo Stato la spesa sostenuta nella misura e con le modalità da indicarsi ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi può subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734. Il comune potrà in tale caso utilizzare direttamente i contributi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero già tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nell'abitazione riparata ».

Art. 31.

Il primo capoverso del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni in legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche ».

Alla fine dello stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo articolo 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune ».

Art. 32.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è sostituito dal seguente:

« Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1977 ».

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Art. 33.

All'ottavo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è soppressa la parola: « semestralmente ».

Art. 34.

L'importo annuo di cui al decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 1.500 milioni a partire dall'anno finanziario 1977.

Il Ministero dei lavori pubblici metterà a disposizione della regione Marche i fondi occorrenti per l'incremento di spesa di cui al precedente comma.

Art. 35.

Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1971, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, nonché del comune terremotato di Ancona non realizzati o realizzati in parte, conservano o riprendono la loro efficacia fino al 31 dicembre 1980 ancorché scaduti.

Art. 36.

La dotazione del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1977 di lire 500 milioni per far fronte alle domande presentate in relazione all'articolo 5 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, e dirette ad ottenere — per i fabbricati rurali — i benefici e le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Art. 37.

Provvidenze in conseguenza dei movimenti franosi nel territorio del comune di Lecco

Sono eseguiti a cura e totale carico dello Stato il consolidamento, le difese elastiche ed i valli protettivi del monte San Martino e del Corno Medale in comune di Lecco, integrati con tutte le opere di impermeabilizzazione superficiale, drenaggio e di raccolta e di allontanamento delle acque meteoriche e sorgentizie.

Per gli interventi urgenti per l'esecuzione dei lavori di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per l'anno 1976, 1 miliardo per l'anno 1977, 2 miliardi per l'anno 1978, 2 miliardi per l'anno 1979 ed 1 miliardo per l'anno 1980.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad impegnare le somme stanziate negli esercizi successivi all'anno 1976, fermi restando per i pagamenti i limiti relativi agli stanziamenti di bilancio relativi a ciascun anno.

All'onere derivante dal presente articolo per l'anno 1976 si provvede mediante utilizzazione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 38.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge negli anni 1975 e 1976, ammontante a complessive lire 16.372 milioni, si provvede quanto a lire 6.400 milioni a carico del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1975 e quanto a lire 9.972 milioni con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione dello stesso Ministero per l'anno 1976.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — COLOMBO — ANDREOTTI — GULLOTTI — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 10 maggio 1976, n. **262.**

Proroga al 31 dicembre 1976 della riduzione al 6 per cento dell'aliquota IVA sui prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1976.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **263.**

Approvazione del nuovo statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

N. 263. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene approvato il nuovo statuto del fondo di previdenza per il personale della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 98

ERRATA-CORRIGE

(Legge 29 aprile 1976, n. 178)

Nell'art. 10 della legge 29 aprile 1976, n. 178, portante « Ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 7 maggio 1976 è aggiunto il seguente comma:

« Il contributo da assegnare ai singoli proprietari è in tal caso diminuito del 10 per cento ».

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1976.

Obbligo di registrazione quali presidi medico-chirurgici per i prodotti topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934;

Vista la relazione della Direzione generale del servizio farmaceutico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 19 novembre 1975;

Decreta:

I topicidi e ratticidi per uso domestico e civile debbono essere registrati come presidi medico-chirurgici.

Le ditte che attualmente producono e vendono detti prodotti possono continuare a commercializzarli.

Le stesse ditte debbono, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, inoltrare documentata istanza di registrazione al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Divisione V.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5633)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1976.

Obbligo di registrazione quali presidi medico-chirurgici per i prodotti per l'igiene della bocca con concentrazione di fluoro superiore a mgr 10 per gr 100 di pasta dentifricia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934;

Vista la relazione della Direzione generale del servizio farmaceutico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità in data 19 novembre 1975;

Decreta:

I dentifrici al fluoro sono da collocare tra:

1) prodotti di libera vendita: se contenenti fluoro stannoso oppure monofluorofosfato di sodio in concentrazione tale che il contenuto in fluoro sia inferiore ai 10 mgr su gr 100 di pasta dentifricia;

2) presidi medico-chirurgici: se contenenti fluoro stannoso oppure monofluorofosfato di sodio in concentrazione tale che il contenuto in fluoro sia superiore a mgr 10 per gr 100 di pasta dentifricia.

Non sono ammesse paste dentifricie sia in libera vendita sia in forma di presidi medico-chirurgici contenenti sali insolubili di fluoro (fluoruro di calcio).

I collutori al fluoro debbono avere una concentrazione massima di mgr 1 ‰ di fluoro libero.

Le ditte interessate alle registrazioni di cui sopra dovranno inoltrare formale documentata istanza al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Divisione V.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5634)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

Autorizzazione alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Bologna.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti i propri decreti in data 12 maggio 1949, 16 aprile 1963, 12 giugno 1971 e 23 agosto 1972, con i quali la Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui allo art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962 e 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze attribuitele dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa di Bologna, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bologna, con i propri decreti di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel di Casio, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Grizzana, Malalbergo, Monte San Pietro, Ozzano dell'Emilia, San Lazzaro di Savena e San Giorgio di Piano, tutti in provincia di Bologna.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa, potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

(5598)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.T.I. S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta I.T.I. S.p.a., in Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 23.743, di cui al mod. *B*-Import n. 4011190 rilasciato in data 31 ottobre 1973 dalla Cassa di risparmio di Roma, per l'importazione di cuffie dinamiche di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 15 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di settantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707166 del 28 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 13 gennaio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la mancanza di liquidità da parte della soc. I.T.I. S.p.a., per lo sdoganamento in tempo utile della merce è argomentazione di carattere strettamente aziendale e pertanto non può essere presa in considerazione ai fini dello svincolo della fidejussione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta I.T.I. S.p.a., in Roma, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Roma, nella misura del 5 % di $ USA 23.743, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(5220)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1976.

Ricostituzione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori ed alla istituzione di una gestione speciale per l'assicurazione medesima presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 135, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 17 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari;

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che ai sensi dell'art. 6 della legge 22 luglio 1966, n. 613, i rappresentanti di categoria nell'organo predetto sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione generale italiana del commercio e turismo;

Unione confederale italiana commercianti (U.N. C.I.C.);

Associazione nazionale venditori ambulanti e dettaglianti (A.N.V.A.D.) aderente alla confesercenti;

Federazione italiana venditori ambulanti e giornalai (C.I.S.L.);

Unione italiana sindacati autonomi venditori ambulanti (U.I.S.A.V.A. - U.I.L.);

Federazione nazionale venditori ambulanti (C.I. S.N.A.L.);

Sindacato nazionale giornalai d'Italia;

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali e affini e del turismo (F.I.S.A.S.C.A.T. - C.I.S.L.);

Federazione italiana agenti, rappresentanti, viaggiatori e piazzisti (F.I.A.R.V.E.P. - C.G.I.L.);

Unione italiana agenti e rappresentanti (U.I.A.R. - U.I.L.);

Federazione nazionale agenti, rappresentanti, viaggiatori e piazzisti (F.N.A.R.V.E.P. - C.I.S.N.A.L.);

Federazione nazionale associazione agenti e rappresentanti di commercio (F.N.A.A.R.C. - C.G.I.T.C.);

Unione sindacati autonomi agenti e rappresentanti di commercio industria italiani (U.S.A.R.C.I.);

Associazione nazionale agenti e rappresentanti (A.N.A.R.);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per gli esercenti aziende commerciali:

Confederazione generale italiana commercio e turismo (C.G.I.C.T.);

per i venditori ambulanti:

Associazione nazionale venditori ambulanti e dettaglianti (A.N.V.A.D.);

per gli agenti e rappresentanti di commercio:

Unione sindacati autonomi agenti e rappresentanti di commercio industria italiani (U.S.A.R.C.I.);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Il comitato di vigilanza per la gestione speciale dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali e loro familiari, amministrato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Sorace dott. Rocco, Albanese dott. Gaetano, Mussolin dott. Basilio e Galli avv. Giuseppe, in rappresentanza degli esercenti aziende commerciali;

Capritti avv. Stelvio, in rappresentanza dei venditori ambulanti;

Righetti Renzo, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Pelliccioni dott. Renato, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napolitano dott. Daniele, direttore di sezione, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1976

Il Ministro: Toros

(5272)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1976.

Trasferimento al patrimonio della regione autonoma della Sardegna dei beni mobili dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che detta le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Decreta:

Articolo unico

I beni mobili dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.), destinati alle attività di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e descritti negli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione autonoma della Sardegna.

Il commissario liquidatore degli enti summenzionati provvederà per la consegna alla regione predetta dei beni mobili ad essa spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1976

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

REGIONE SARDEGNA

ELENCO NUMERICO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'I.N.A.P.L.I. ESISTENTI ALLA DATA 31 DICEMBRE 1975

Indicazioni sui locali impiegati			Situazione dei beni		
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo di disponibilità	Beni mobili numero	Valore di inventario	Note
Ispett. Cagliari	Cagliari, via Ariosto, 24	Proprietà	284	5.346.187	(1) Comprende anche un bene dell'ex centro « Sorelle Ruiu »
C.A.P.	Cagliari, via Ariosto, 24	Proprietà	1.456	18.812.953	(2) Comprende anche lire 10.000 relative al bene di cui sopra
C.A.P.	Cagliari, via Is. Mirrionis, 195	Proprietà	4.478	117.933.834	
C.A.P.	Carbonia, via Costituente, 43	Locazione	1.504	36.891.469	
C.A.P.	Nuoro, via Ragazzi del 99, 20	Proprietà	970	36.465.008	
C.A.P.	Olbia, via Piemonte, 27	Proprietà	946	19.415.531	
C.A.P.	Oristano, via Cagliari, 98	Locazione	1.676	24.084.027	
C.A.P.	Sassari, « N. Solinas », via G. Galilei, 22	Proprietà	2.065 (1)	46.477.460 (2)	
C.A.P.	Tonara, via S. Antonio, 5	Proprietà	275	7.695.507	

N.B. — I dati sopra indicati sono stati desunti dai registri di inventario patrimoniali in possesso della sede centrale ed aggiornati a tutto il 31 dicembre 1975.

ELENCO NUMERICO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'E.N.A.L.C. ESISTENTI ALLA DATA 31 DICEMBRE 1975

Indicazioni sui locali impiegati			Situazione dei beni		
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo di disponibilità	Beni mobili numero	Valore di inventario	Note
Direzione regionale e centro comm.	Cagliari, via XXVIII Febbraio, 5	Proprietà	2.152	75.106.878	(1) I dati fino al n. 2316 compreso sono stati ricavati dalla contabilità dei lavori tutt'ora da collaudare.
Centro alberghiero Cagliari	Cagliari	Proprietà	35.025	134.784.018	
Centro Oristano	Oristano	Proprietà	2.344 (1)	91.974.190	
Centro Sassari	Sassari, via Cavour, 48	Locazione	375	12.031.070	

N.B. — I dati sopra indicati sono stati desunti dai registri di inventario, Mod. inventario n. 4 in possesso della sede centrale ed aggiornati a tutto il 31 dicembre 1975.

ELENCO NUMERICO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'I.N.I.A.S.A. ESISTENTI ALLA DATA 31 DICEMBRE 1975

Indicazioni sui locali impiegati			Situazione dei beni		
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo di disponibilità	Beni mobili numero	Valore di inventario	Note
Ispett. regionale	Cagliari, via XXVIII Febbraio, 5	Locazione	132	778.398	
C.A.P.	Cagliari, via Palomba, 68	Locazione	2.037	22.976.526	
C.A.P.	Nuoro, via Gramsci	Locazione	1.077	30.498.725	
C.A.P.	Sassari, via Nizza, 16/d	Locazione	791	15.394.844	
C.A.P.	Bosa, via La Marmora, 17 angolo via Azuni	Locazione	946	23.454.220	

N.B. — I dati sopra indicati sono stati desunti dai registri di inventario in possesso della sede centrale ed aggiornati a tutto il 31 dicembre 1975.

ELENCO NUMERICO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'I.N.A.P.L.I. ESISTENTI ALLA DATA 31 DICEMBRE 1975 ED ACQUISTATI CON CONTRIBUTI DELLA CASMEZ

Indicazioni sui locali impiegati			Situazione dei beni		
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo di disponibilità	Beni mobili numero	Valore di inventario	Note
Centro Tonara	Via S. Antonio, 5	Proprietà	(1) 60	48.104.320	(1) Situazione al 31 dicembre 1975 mod. patrimoniali R.P.
Centro Cagliari	Via Is. Mirrionis, 195	Proprietà	(2) 391	31.248.878	
Centro Carbonia	Via Costituente, 43	Locazione	(2) 188	5.499.743	(2) Situazione al 31 dicembre 1974 mod. patrimoniali 103/P.
Centro Oristano	Via Cagliari, 98	Locazione	(1) 29	6.200.018	
Centro Nuoro	Via Ragazzi del 99, 20	Proprietà	(1) 100	59.771.748	
Centro Sassari	« N. Solinas », via Galileo Galilei, 22	Locazione	(1) 121	48.219.128	
Centro Olbia	Via Piemonte, 27	Proprietà	(1) 22	11.852.983	

N.B. — I beni di cui sopra sono stati acquistati con contributi della CASMEZ, con l'impegno da parte dell'ente gestore a non alienare, nè detrarre i beni stessi dalla destinazione per la quale è stato effettuato l'acquisto, a non trasferirli senza l'autorizzazione della Cassa ed a cederli senza corrispettivo, nel caso di cessazione dell'attività, ad altri enti operanti nel Mezzogiorno ed aventi indirizzo e finalità analoghe, enti che saranno indicati dalla Cassa stessa.

ELENCO NUMERICO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELL'I.N.I.A.S.A. ESISTENTI ALLA DATA 31 DICEMBRE 1975 ED ACQUISTATI CON CONTRIBUTI DELLA CASMEZ

Indicazioni sui locali impiegati			Situazione dei beni		
Organizzazione funzionale	Ubicazione	Titolo di disponibilità	Beni mobili numero	Valore di inventario	Note
Centro Nuoro	Via Gramsci	Locazione	407	5.677.094	
Centro Bosa	Via La Marmora, 17 angolo via Azuni	Locazione	650	9.840.103	

N.B. — I beni di cui sopra sono stati acquistati con contributi della CASMEZ, con l'impegno da parte dell'ente gestore a non alienare, nè detrarre i beni stessi dalla destinazione per la quale è stato effettuato l'acquisto, a non trasferirli senza l'autorizzazione della Cassa ed a cederli senza corrispettivo, nel caso di cessazione dell'attività, ad altri enti operanti nel Mezzogiorno ed aventi indirizzo e finalità analoghe, enti che saranno indicati dalla Cassa stessa.

(5305)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Costituzione del comitato regionale d'informazione contabile agricola per il Lazio.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 79/65 del consiglio del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità che delimita l'Italia in dodici circoscrizioni regionali e prevede per ciascuna di esse l'istituzione di un comitato d'informazione contabile agricola;

Visto il regolamento (CEE) n. 2910/73 del consiglio del 23 dicembre 1973, che apporta modifiche al predetto regolamento (CEE) n. 79/65 relativamente all'utilizzazione dei dati contabili, al campo di osservazione, al numero delle aziende da contabilizzare e che eleva, altresì, a ventuno le circoscrizioni regionali;

Visti i decreti ministeriali 3-7 aprile ed 8 maggio 1967, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13, 14, 15 aprile e 24 maggio 1967, numeri 93, 94, 95 e 129, che provvedono alla nomina dei comitati regionali d'informazione contabile agricola per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste dal regolamento (CEE) n. 79/65 secondo la composizione determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1708;

Attesa la necessità di provvedere all'applicazione del regolamento comunitario n. 2910/73, procedendo nel contempo alla revisione dei comitati regionali, istituiti con i richiamati decreti ministeriali;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni, dalle associazioni e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale d'informazione contabile agricola per il Lazio è composto come segue:

Proni prof. Giovanni, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Giorlando dott. Angiolo e Seghizzi per. agr. Piero, in rappresentanza della regione Lazio;

Mariannantoni Napoleoni dott. Mario, in rappresentanza della camera di commercio;

Sargentini dott. Emidio, in rappresentanza dell'ente di sviluppo agricolo;

Marsicola dott. Renato, in rappresentanza dei consorzi di bonifica;

Durani dott. Giovanni, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei coltivatori diretti;

Gosi per. agr. Mariano, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Surace Paolo, in rappresentanza dell'Alleanza nazionale contadini;

Sandri prof. Innocenzo, in rappresentanza dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Della Chiesa dott. Benedetto, esperto in materia di credito agrario.

E' nominato presidente del predetto comitato il dott. Giorlando Angiolo.

Il suddetto comitato ha sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: MARCORA

(5274)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Modificazione alla quota di incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Maraldi S.p.a., in Forlimpopoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Mario Maraldi S.p.a., in Forlimpopoli, ha effettuato pagamenti anticipati sottoelencati a fronte dei rispettivi modelli *B*-Import rilasciati per $ USA 83.500 rappresentanti il pagamento del 10 % del valore di una importazione di 10 impianti di saldatura ad alta frequenza tipo « Thermatol » di origine e provenienza USA:

$ 18.514,40 mod. *B*-Import n. 2912796 del 1° ottobre 1974, Banca nazionale del lavoro;

$ 18.514,40 mod. *B*-Import n. 2912821 del 7 novembre 1974, Banca nazionale del lavoro;

$ 18.514,40 mod. *B*-Import n. 2912829 del 26 novembre 1974, Banca nazionale del lavoro;

$ 27.956,80 mod. *B*-Import n. 2912837 dell'11 dicembre 1974, Banca nazionale del lavoro;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi, la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Forlì, limitatamente a $ USA 158.014,40, entro il termine di validità della domiciliata e per la differenza di $ USA 676.985,60 con ritardi varianti dai sessantasette ai novantanove giorni rispetto alla scadenza degli impegni valutari in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero, con nota n. 131562 del 6 giugno 1975 unitamente alla relativa documentazione;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1976, con cui codesto Ministero disponeva l'incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Maraldi S.p.a. mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Forlì nella misura del 5 % di $ USA 676.985,60;

Considerato che l'incameramento di cui al citato decreto ministeriale è stato calcolato sull'importo di USA $ 676.985,60 anzichè sull'importo anticipato pari al 10 % della predetta somma;

Decreta:

Il decreto ministeriale 16 gennaio 1976 è così modificato: ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mario Maraldi S.p.a., in Forlimpopoli, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Forlì nella misura del 5 % di $ USA 67.698 pari al 10 % anticipato dell'importo di $ USA 676.985,60.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DE MITA

(5386)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1976.

Modificazione provvisoria al prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito in legge 17 agosto 1974, n. 386, concernente l'estensione del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M. agli enti, casse mutue anche aziendali e gestioni di assistenza malattia a decorrere dal 1° agosto 1974;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1975, relativo alla seconda modificazione provvisoria del prontuario terapeutico per l'assistenza farmaceutica I.N.A.M.;

Ravvisata l'opportunità di apportare alcune variazioni all'elenco alfabetico delle specialità medicinali concedibili agli assistiti degli enti mutualistici.

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

All'elenco generale alfabetico delle specialità medicinali concedibili sono apportate le variazioni indicate negli allegati *A*, *B*, *C*.

Roma, addì 8 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

ALLEGATO *A*

VARIAZIONI DI: DENOMINAZIONE, DENOMINAZIONE E TRASFERIMENTO, REGISTRAZIONE

Alcalin Kelemata - Kelemata, già Digestivo Kelemata - Kelemata;
Ampi - Zoja, già Amplisom - Isom;
Bi Amplium - Sigma Tau, già Pondocillina D - Sigma Tau;
Bronchiplus - Sigma Tau (tipo mite e tipo forte), già Doxiplus - Sigma Tau (tipo mite e tipo forte);
Coroxin «25» - Malesci, già Coroxin forte - Malesci;
Hepatosten - Chimipharma, già Lipothion - Sidus IBN;
Kemibutazone - Kemisintex, già Crovaril - Biotrading;
Kemicortene - Kemisintex, già Bivicortene - Pharmax;
Lisobase lacrimale - Tubi Lux Farma, già Lisozima - Tubi Lux Farma;
Maxipen - Pfizer Italiana, già Isopen - Isola IBI;
Maxipen «125» - Pfizer Italiana, già Isopen «125» - Isola IBI;
Mecloderm F - ICI, già Mecloderm con steroide - Italchemi;
Negacid - Kemisintex, già Nacid - Neopharmed;
Neo-Normocolico - Domus, già Normocolico - Domus;
Neo-Juvallax - Pierrel, già Sanabil - Aristochimica;
Repen D - San Carlo, già Alfapen D - Alfa farmaceutici;
Tranex - Malesci, già Caprolisin due - Malesci;
Tibicorten F - Sigma Tau, già Tibicorten con acido fusidico - Sigma Tau.

ALLEGATO *B*

MODIFICA FORMA FARMACEUTICA

Streptoclorina - Sidus IBN 10 conf., già 10 compresse.

ALLEGATO *C*

ERRATA-CORRIGE

Sadoreum - Giustini: normale, 10 supposte L. 1.040; *invece di*: Sadoreum - Giustini: forte, 10 supposte L. 1.250.

(5721)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1976.

Limite di contaminazione da mercurio dei prodotti alimentari della pesca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1971, 21 dicembre 1972, 6 settembre 1973 e 29 marzo 1974, concernenti il limite di contaminazione da mercurio dei prodotti alimentari della pesca;

Visti i risultati delle ulteriori indagini effettuate;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1974, concernenti il limite di contaminazione da mercurio dei prodotti alimentari della pesca, sono estese al tonno congelato (*Thunnus thynnus* ad altri tonnidi) di origine nazionale e comunitaria, nonchè ai prodotti di utilizzazione industriale (inscatolati, surgelati o comunque conservati) appartenenti alle specie degli squali, pesce spada e tonni.

Art. 2.

I fattori di conversione secco-umido da applicare per la determinazione del mercurio nei prodotti ittici inscatolati, riportati nella tabella *A* allegata al decreto ministeriale 14 dicembre 1971, citato nelle premesse, sono unificati, per quanto concerne il tonno (*Thunnus thinnus* ed altri tonnidi), nel valore unico di 0,7.

Art. 3.

Nei confronti dei prodotti di cui al precedente art. 1 si applicano le disposizioni previste dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 14 dicembre 1971, già citato.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(5834)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 23 marzo 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Franco Musco, console onorario di Malawi a Roma.

(5609)

In data 23 marzo 1976 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Georges Guibert, console di Svizzera a Firenze.

(5611)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica di decreti concernenti la concessione di ricompense al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1976, registro n. 7 Difesa, foglio n. 147, nei seguenti decreti relativi a concessione di ricompense al valor militare in favore del sergente 11° rgt. alpini *Munch* Giuseppe da Villa Lagarina (Trento), il cognome è rettificato in *Munk*:

regio decreto 2 ottobre 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1942, registro n. 41, foglio n. 209, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1942, disp. 125, pag. 10225;

regio decreto 24 luglio 1942, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1942, registro n. 36, foglio n. 24, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1942, disp. 103, pag. 8260.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1976, registro n. 9 Difesa, foglio n. 323, la croce al valor militare concessa con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1953, disp. 50, pag. 4006 in favore di: Montano Francesco di Sebastiano e di Montano Grazia, da Brusciano (Napoli), classe 1912, deve intendersi conferita a: Montano Francesco di Sebastiano e di Di Maio Giovanna, nato a Brusciano (Napoli) il 6 luglio 1922, soldato 113ª cp. forestale alpina.

(5608)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 1° marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 4 maggio 1976, relativo alla nomina del segretario della commissione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli « esperti qualificati » in luogo di: « dott. Ferdinando *Bombardieri* », leggasi: « dott. Ferdinando *Bombardiere* ».

(5644)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

504° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Roma 15 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, addì 5 febbraio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 3, alla Società nazionale del caolino S.p.a., in Milano, è accordata la proroga della facoltà di coltivare la concessione di caolino, argille per porcellana e terraglia forte, nonché di terre con grado di refrattarietà superiore a 1630° denominata « Sasso », sita in territorio del comune di Cerveteri (Roma), per la durata di anni venti a decorrere dal 26 agosto 1973.

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 7 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 30 dicembre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 2, alla ditta Settimio Cinicola, in Milano, è accordata la proroga per la durata di anni venti a decorrere dal 13 marzo 1975, della concessione mineraria per silicati idrati di alluminio denominata « Vetrucco » sita in territorio dei comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia (Foggia).

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 7 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 30 dicembre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 4, alla ditta Settimio Cinicola, in Milano, è accordata la proroga per la durata di anni venti a decorrere dal 13 marzo 1975, della concessione mineraria per silicati idrati di alluminio denominata « Serra Lombardi », sita in territorio dei comuni di Castelnuovo della Daunia e Pietra Montecorvino (Foggia).

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 7 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 30 dicembre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 4, alla ditta Settimio Cinicola, in Milano, è accordata la proroga per la durata di anni venti a decorrere dal 13 marzo 1975, della concessione mineraria per silicati idrati di alluminio denominata « Vignali » sita in territorio dei comuni di Casalnuovo Monterotaro e Casalvecchio di Puglia (Foggia).

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 7 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 30 dicembre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 5, alla ditta Settimio Cinicola, in Milano, è accordata la proroga per la durata di anni venti a decorrere dal 13 marzo 1975, della concessione mineraria per silicati idrati di alluminio denominata « Macchia di Lenza », sita in territorio dei comuni di Casalvecchio di Puglia e Castelnuovo della Daunia (Foggia).

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 7 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 30 dicembre 1975, registro n. 1 Industria, foglio n. 7, alla ditta Settimio Cinicola, in Milano, è accordata la proroga per la durata di anni venti a decorrere dal 13 marzo 1975, della concessione mineraria per silicati idrati di alluminio denominata « Crocella », sita in territorio del comune di Pietra Montecorvino (Foggia).

Con decreto del dirigente superiore capo del distretto minerario di Napoli 5 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Napoli, addì 2 febbraio 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 6, alla ditta Settimio Cinicola, in Milano, è accordata la proroga per la durata di anni venti a decorrere dal 3 novembre 1974, della concessione mineraria per silicati idrati di alluminio denominata « Colle Pagliarone », sita in territorio dei comuni di Rotello Montelongo, S. Croce di Magliano (Campobasso).

Con decreto dell'ingegnere capo del distretto minerario di Milano 10 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano, addì 29 marzo 1976, registro n. 1 Industria, foglio n. 1, alla S.p.a. Industria cementi Felice Rusconi, elettivamente domiciliata a Caravate (Varese), è accordato l'ampliamento della concessione mineraria di marna da cemento « Sasso di Poiano », in territorio dei comuni di Caravate e Sangiano (Varese) da ha 70 ad ha 113.

La concessione così ampliata viene accordata, a decorrere dalla data del suddetto decreto per anni venticinque, con scadenza 9 novembre 2000.

(5544)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1976, registro n. 19 Istruzione, foglio n. 68, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 26 agosto 1972 dalla prof.ssa Caturano Renna Liliana, avverso la decisione ministeriale 22 febbraio 1972, n. 12364, con la quale si respingeva il ricorso gerarchico di secondo grado, concernente il recupero della somma di L. 184.132 per stipendi indebitamente percepiti dall'interessata, nell'anno scolastico 1969-70.

(5735)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1976, registro n. 15 Istruzione, foglio n. 330, è stato parzialmente accolto il ricorso straordinario prodotto il 26 novembre 1970 dai professori Bucci Aldo e Bucci Renato, avverso i decreti ministeriali 7 maggio 1969, con i quali sono stati collocati nei ruoli *B* dei docenti delle scuole medie, con decorrenza 1° ottobre 1968, in applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 340, e con i quali il servizio precedentemente prestato, in qualità di insegnanti tecnico-pratici di ruolo, è stato valutato per metà.

(5736)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1976, registro n. 26 Istruzione, foglio n. 127, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 27 aprile 1971 dalla prof.ssa La Rocca Boni Maria, avverso la decisione 16 novembre 1970, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditore agli studi di Catania, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa contro la nomina di sistemazione, per l'anno scolastico 1970-71, nelle scuole medie di Nicolosi e Pedara.

(5737)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 110 Istruzione, foglio n. 1, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 13 novembre 1970 dal prof. Gandelli Francesco, avverso e per l'annullamento del provvedimento 15 giugno 1970, n. 6712/1C, del Ministero della pubblica istruzione che dichiarava inammissibile il gravame interposto dal ricorrente contro la decisione 2 aprile 1970, n. 9500/C4, adottata dalla commissione ricorsi operante presso il provveditorato agli studi di Brescia.

(5740)

Con decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1975, registro n. 110 Istruzione, foglio n. 3, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 21 luglio 1971 dalla prof.ssa Tonolli Bruna, avverso il decreto 10 settembre 1970 del provveditore agli studi di Trento che attribuiva all'interessata, già insegnante elementare di ruolo, l'anzianità di anni 1 mesi 6 di servizio nella scuola media, con effetto ai fini economici, alla data del 1° ottobre 1968.

(5739)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 13 maggio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	849,80	849,80	850,50	849,80	850 —	849,85	849,90	849,80	849,80	849,80
Dollaro canadese	867,50	867,50	868,50	867,50	867,75	867,40	868 —	867,50	867,50	867,50
Franco svizzero	342,05	342,05	341,75	342,05	341,75	342,10	341,50	342,05	342,05	342,05
Corona danese	140,85	140,85	140,80	140,85	140,75	140,80	140,70	140,85	140,85	140,85
Corona norvegese	155,50	155,50	155,60	155,50	155,50	155,40	155,55	155,50	155,50	155,50
Corona svedese	193 —	193 —	193,45	193 —	193,25	192,95	193,30	193 —	193 —	193 —
Fiorino olandese	314,60	314,60	314,50	314,60	314,50	314,60	314,40	314,60	314,60	314,60
Franco belga	21,819	21,819	21,83	21,819	21,80	21,80	21,815	21,819	21,819	21,80
Franco francese	181,61	181,61	181,40	181,61	181,60	181,60	181,40	181,61	181,61	181,60
Lira sterlina	1551,20	1551,20	1550 —	1551,20	1550,75	1551,10	1552,40	1551,20	1551,20	1551,20
Marco germanico	334,03	334,03	334 —	334,03	333,75	334,05	333,84	334,02	334,02	334,05
Scellino austriaco	46,65	46,65	46,60	46,65	46,60	46,65	46,63	46,65	46,65	46,65
Escudo portoghese	28,46	28,46	28,40	28,46	28,47	28,45	28,45	28,46	28,46	28,45
Peseta spagnola	12,5975	12,5975	12,5750	12,5975	12,60	12,55	12,60	12,5975	12,5975	12,60
Yen giapponese	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,8435	2,84	2,84	2,85

Media dei titoli del 13 maggio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	96,600
Redimibile 3,50 % 1934	99,800
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,775
» 5 % (Ricostruzione)	96,275
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,150
» 5 % (Città di Trieste)	90,925
» 5 % (Beni esteri)	90,475
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,275
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,325
» 6 % » » 1972-87	83,200
» 9 % » » 1975-90	97,150

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,350
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,475
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	80,650
» poliennali 7 % 1978	91,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	92,025
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 maggio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	849,85
Dollaro canadese	867,75
Franco svizzero	341,775
Corona danese	140,775
Corona norvegese	155,525
Corona svedese	193,15
Fiorino olandese	314,50
Franco belga	21,817
Franco francese	181,505
Lira sterlina	1551,80
Marco germanico	333,935
Scellino austriaco	46,64
Escudo portoghese	28,455
Peseta spagnola	12,599
Yen giapponese	2,842

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico per esami a collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per far fronte alle esigenze di funzionamento delle sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella provincia autonoma di Trento;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc., o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;

5) buona condotta;

6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;

7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato (allegato 1) al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia stata dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancellerie, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte, una prova pratica e un colloquio, secondo il programma riportato nell'allegato 2 al presente bando.

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Le prove scritte del concorso di cui al precedente articolo 1 avranno luogo, con inizio alle ore 8, a Trento, nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1976, presso « La libera Università degli studi », via Verdi, 26, salva la facoltà di istituire altre sedi, in relazione al numero degli aspiranti.

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

La prova pratica di dattilografia e quella orale avranno luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con i voti riportati, distintamente, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;
b) estratto dell'atto di nascita;
c) certificato generale del casellario giudiziale;
d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso le sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella provincia autonoma di Trento e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a collocatore. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso sezioni aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 148, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.087.800 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 69.872 oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 240

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . . nato a . . . . (provincia . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . c.a.p. n. . . (provincia . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella provincia autonoma di Trento.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . . . . (1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;
b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);
c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);
d) è in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . .;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . dal . . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . con la qualifica di . . . dal . al . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione cui si riferisce il concorso.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) .

Data, . .

Firma

Visto per l'autenticità della firma . . (5).

(1) Tale dichiarazione e necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare» «è attualmente in servizio militare presso il .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo e di rinvio in qualità di .»; ovvero, «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

L'esame consisterà in tre prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed una prova orale, in base al seguente programma:

1. — Prove scritte

1) Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

2) Risoluzione di un problema di aritmetica e di geometria. Tempo a disposizione: quattro ore.

3) Nozioni di legislazione sociale. Tempo a disposizione: quattro ore.

2. — Prova pratica di dattilografia

Scrittura sotto dettato, su macchine «Olivetti», di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di 180 battute al minuto primo.

3. — Colloquio

Colloquio sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti materie:

1) Nozioni di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento all'organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);
2) Compiti d'istituto;
3) Nozioni di statistica.

N. B. — L'amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

(5549)

Diario delle nuove prove scritte del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare alle sezioni comunali e frazionali degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 21 dicembre 1961, n. 1336;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1975, registro n. 4, foglio n. 400, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 16 luglio 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1975, registro n. 8, foglio n. 383, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Considerato che le prove scritte del concorso stesso sono state effettuate a Cagliari nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1975;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1976, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale il dott. Giuseppe Segretario membro della commissione esaminatrice, è stato sostituito con il dott. Luigi Piccini per motivi di incompatibilità, in quanto alle prove scritte del concorso ha partecipato la sorella della moglie del predetto dott. Segretario;

Constatato che le prove scritte del concorso di cui trattasi risultano viziate per i citati motivi di incompatibilità del dottor Segretario a far parte della commissione esaminatrice;

Ritenuto di dover annullare d'ufficio le prove scritte del concorso sopracitato;

Decreta:

Art. 1.

Le prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova nel ruolo dei collocatori, da destinare in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 12 aprile 1975, espletate a Cagliari nei giorni 27, 28 e 29 ottobre 1975, sono annullate.

Art. 2.

Le nuove prove scritte del concorso, per esami, a dieci posti di collocatore in prova di cui al precedente art. 1, avranno luogo, con inizio alle ore 8, in Cagliari nei giorni 23, 24 e 25 giugno 1976, presso il C.I.S.A.P.I. (Centro interaziendale sardo professionale industria) raccordo strada statale n. 131, km 5,400, Quadrifoglio (servizio autobus, partenza ore 7, da piazza Giovanni XXIII, hotel ENALC).

Per le prove scritte saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo.

Art. 3.

Il diario delle prove scritte di cui al precedente art. 2 sarà comunicato a tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso almeno quarantacinque giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 14 febbraio 1976

Il Ministro: Toros

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 221

(5668)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorso ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Alba (Cuneo).

(5770)

OSPEDALE CIVILE DI CAVARZERE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto chirurgo;
un posto di aiuto anestesista;
un posto di assistente del laboratorio di analisi;
un posto di assistente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cavarzere (Venezia).

(5767)

OSPEDALE «MADONNA DEL SOCCORSO» DI S. BENEDETTO DEL TRONTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia (secondo posto).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

(5768)

OSPEDALE CIVILE « B. V. DELLE GRAZIE » DI LATISANA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione per ammalati lungodegenti e geriatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente medico;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Latisana (Udine).

(5766)

OSPEDALE « SS. ANNUNZIATA » DI VARZI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Varzi (Pavia).

(5762)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma.

(5817)

OSPEDALE CIVILE DI ASIAGO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della sezione autonoma di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Asiago (Vicenza).

(5773)

OSPEDALE DI CASTEL S. PIETRO TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di assistente di fisiochinesiterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Pietro Terme (Bologna).

(5764)

OSPEDALE GERIATRICO «PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA» DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente pneumologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pneumologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roma.

(5759)

OSPEDALI UNIFICATI DI FERMO E PORTO S. GIORGIO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione presso l'ospedale di Fermo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fermo (Ascoli Piceno).

(5816)

OSPEDALE CIVILE DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(5763)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del laboratorio di ricerche, analisi cliniche e microbiologia;

due posti di assistente di chirurgia generale;

due posti di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(5761)

OSPEDALE CIVILE DI POLLENZA

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pollenza (Macerata).

(5769)

OSPEDALE « V. DELL'ERBA 1807-1883 » DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di assistente ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

(5771)

OSPEDALE « L. SACCO » DI MILANO

Concorso a tre posti di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'ente in Milano.

(5765)

OSPEDALE DI CHIOGGIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Chioggia (Venezia).

(5772)

OSPEDALE CIVILE « L. CAZZAVILLAN » DI ARZIGNANO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(5774)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arzignano (Vicenza).

(5775)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE NEVI » DI SINALUNGA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 30 settembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Sinalunga (Siena).

(5760)

OSPEDALE « G. CAPILUPI » DI CAPRI

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo al concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 24 aprile 1976, in luogo di: « *due posti* di aiuto del laboratorio di analisi », leggasi: « *un posto* di aiuto del laboratorio di analisi ».

(5815)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1976, n. 15.

Modificazioni alla legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, concernente la concessione di contributi in conto ammortamento mutui per le iniziative previste dalle leggi regionali 21 novembre 1973, n. 37 e 26 novembre 1973, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 15 *aprile* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A parziale modifica dell'art. 6 della legge regionale 29 agosto 1974, n. 47, il termine di presentazione delle domande di contributo è prorogato al 30 giugno 1976.

Art. 2.

La decorrenza dei limiti d'impegno per la concessione dei contributi decennali in conto ammortamento mutui per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 2 della legge regionale 21 novembre 1973, n. 37 e dell'art. 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 39, sui bilanci per gli esercizi finanziari 1974 e 1975, è trasferita all'esercizio 1976 per gli importi indicati a fianco di ciascuno dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. 71110. — Contributi annui costanti decennali a favore di gruppi d'acquisto, di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nel commercio al dettaglio nella fase di approvvigionamento delle merci L. 200.000.000

Cap. 71210. — Contributi annui costanti decennali a favore di cooperative ed altre forme societarie costituite fra esercenti il commercio al dettaglio e di cooperative di consumo e loro consorzi per lo sviluppo di forme associative nella fase della vendita delle merci . . . » 200.000.000

A tal fine è autorizzato lo stanziamento sui citati capitoli dei bilanci preventivi per gli esercizi finanziari 1976 e successivi, fino all'esercizio 1985 compreso, delle somme a fianco di ciascuno indicate nel precedente comma.

Gli impegni di spesa già assunti in via amministrativa dalla Regione sugli stanziamenti sopracitati negli esercizi 1974 e 1975, con atti deliberativi e decreti di esecuzione, nonché gli impegni di natura contrattuale eventualmente scaturiti da tali atti o decreti, mantengono la loro validità giuridica negli attuali stessi termini, fatta eccezione per la decorrenza e la scadenza degli impegni poliennali di spesa cui essi danno vita, che vengono differiti, in ogni caso, rispettivamente all'esercizio 1976 ed all'esercizio 1985.

La giunta regionale è tenuta a dare esecuzione al predetto differimento dei termini di decorrenza e scadenza degli impegni poliennali di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al presente articolo, aventi carattere eccezionale, sono rese possibili in quanto per nessuna partita di mutuo corrispondente ai contributi decennali concessi ai sensi delle sopracitate leggi regionali negli esercizi 1974 e 1975, ha avuto inizio l'ammortamento.

Art. 3.

I residui passivi formatisi sui capitoli di spesa 71110 e 71210 dell'esercizio finanziario 1974 e gli stanziamenti sui dianzi citati capitoli di spesa dell'esercizio finanziario 1975, per effetto del trasferimento dei corrispondenti limiti di impegno all'esercizio finanziario 1976 disposto dal primo comma dell'art. 2 della presente legge e del conseguente differimento al medesimo esercizio della decorrenza degli impegni già assunti, disposto dal terzo comma dello stesso articolo, sono cancellati d'ufficio e costituiscono economie di spesa in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario 1975.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 12 aprile 1976

FANTI

(5003)

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1976, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 14 agosto 1972, n. 13, modificata con legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, sull'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali ed ordinamento del comitato regionale e delle sezioni provinciali decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 25 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni provinciali di controllo, decadono dall'ufficio, oltre che nei casi in cui sopravvengono condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità da legge dello Stato, anche qualora non intervengano senza giustificati motivi alle sedute per più di cinque volte consecutive.

Le cause di decadenza sono contestate dal presidente della giunta regionale all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere; trascorso tale termine, il consiglio regionale delibera definitivamente.

Nei casi di incompatibilità, il presidente della giunta regionale chiede al componente dell'organo di controllo di optare tra la carica nel suddetto organo e quella che ha dato luogo all'incompatibilità.

Se l'interessato non vi provvede entro venti giorni, il presidente della giunta regionale ne riferisce al consiglio regionale, che dichiara la decadenza.

Ove venga dichiarato decaduto uno degli esperti, il consiglio regionale provvede contestualmente all'elezione del sostituto, fermo restando il principio della rappresentanza della minoranza.

Negli altri casi la dichiarazione di decadenza è comunicata dal presidente della giunta agli organi che hanno provveduto ad effettuare le sostituzioni di rispettiva competenza.

Art. 2.

Al terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13, modificata con legge regionale 5 aprile 1973, n. 14, la parola «quadrimestrale» è sostituita da «annuale».

Art. 3.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 20 e 31 della legge regionale 2 agosto 1973, n. 32, l'orario giornaliero di servizio del personale che opera alle dipendenze funzionali degli organi regionali di controllo è fissato dalla giunta regionale, su conforme parere del comitato e sentite le organizzazioni sindacali.

Art. 4.

L'art. 19 della legge regionale 14 agosto 1972, n. 13, è sostituito dal seguente:

« Il comitato e le sezioni di controllo possono chiedere chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, ivi compresi i pareri obbligatori, all'ente interessato; la richiesta interrompe i termini per una sola volta fino alla data di ricezione delle deduzioni.

La decisione relativa alla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio deve essere comunicata all'ente interessato anche telegraficamente nel termine di venti giorni dal ricevimento degli atti.

Il provvedimento di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio deve essere trasmesso in copia all'ente interessato nel termine di dieci giorni dalla pronuncia.

La decorrenza del predetto termine è comprovata dal timbro-data apposto dall'ufficio postale di arrivo ».

Art. 5.

Salvo quanto disposto con norme di carattere generale in materia di missione per servizi isolati fuori della ordinaria sede di servizio, l'autorizzazione ad effettuare la missione per esigenze di istituto da parte del personale addetto al comitato ed alle sezioni provinciali è rilasciata dai presidenti del comitato e dalle sezioni stesse.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 17 febbraio 1976

SPADACCINI

(4451)

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1976, n. **10**.

Interventi urgenti in fidejussione in favore degli enti ospedalieri della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a concedere fidejussione per la durata di un anno, con possibilità di proroga di ulteriori sei mesi, fino alla concorrenza di lire 4 miliardi, a garanzia delle obbligazioni derivanti dalle anticipazioni che gli enti ospedalieri contrarranno con i rispettivi tesorieri o con altri istituti bancari per il pagamento delle competenze spettanti al personale relative agli esercizi finanziari 1974 e precedenti.

Le anticipazioni di cui al precedente comma sono assunte dagli enti ospedalieri sulla base dei crediti tuttora esistenti nei confronti degli enti mutualistici alla data del 31 dicembre 1974.

Gli amministratori ed i tesorieri degli enti ospedalieri sono responsabili della destinazione delle anticipazioni concesse al pagamento dei mandati per competenze al personale emessi sulle gestioni residui 1974 e retro.

Art. 2.

La concessione della garanzia di cui all'art. 1 è disposta con decreto del presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Nel caso di mancata estinzione da parte degli enti ospedalieri dell'anticipazione concessa, alla scadenza stabilita e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debito da parte dell'istituto di credito, la Regione effettuerà il relativo pagamento per capitale ed interessi rimanendo sostituita agli enti ospedalieri in tutte le ragioni di diritto dei loro crediti.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come rischio per eventuali squilibri tra interventi sostitutivi regionali e realizzazione dei crediti, commisurato in lire 300 milioni, si provvede mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 di apposito capitolo di pari importo, denominato « Oneri per rischi negli interventi fidejussori in favore degli enti ospedalieri della Regione », con prelevamento corrispondente dal « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1400 della parte corrente dello schema di bilancio per l'esercizio 1976, del quale il consiglio regionale ha autorizzato l'esercizio provvisorio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad introdurre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in relazione agli eventuali interventi sostituitivi previsti dal secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 febbraio 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 20 febbraio 1976, n. **11**.

Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1975-76 per il biennio 1977-78.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 5 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande stabilite per le province della regione Abruzzo, con efficacia per il biennio 1975-76, ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975, convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, è prorogata a tutti gli effetti per il biennio 1977-78.

Art. 2.

Fino a diversa disciplina sono fatte salve, in quanto applicabili, le norme sostanziali e procedurali vigenti nella materia oggetto della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 20 febbraio 1976

SPADACCINI

(4452)

LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1976, n. 12.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 18, concernente: « Norme per la costituzione su base provinciale della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della Regione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 10 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 18, concernente « Norme per la costituzione su base provinciale, della commissione d'esame per l'accertamento della capacità tecnica degli aspiranti all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito della Regione » sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« La composizione della commissione di cui al precedente articolo, già prevista dall'art. 236 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, viene stabilita come segue:

il componente la giunta regionale preposto al settore turismo o un suo rappresentante, presidente;

un rappresentante dell'amministrazione delle belle arti: antichità e belle arti, o monumenti e gallerie, avuto riguardo alla provincia interessata;

un dipendente regionale del settore turismo, con la qualifica di responsabile di settore;

un rappresentante dell'ente provinciale per il turismo della provincia interessata;

un rappresentante degli enti locali (pubblici o privati) possessore di musei, gallerie, ecc.;

un docente di lingue estere per le quali vi siano esaminandi;

un rappresentante del sindacato guide turistiche;

un funzionario del competente ufficio di pubblica sicurezza.

Funge da segretario un dipendente regionale con la qualifica di funzionario.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, su deliberazione della stessa, viste le designazioni delle competenti amministrazioni pubbliche e degli altri enti ed organismi interessati ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Essa è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 26 febbraio 1976

SPADACCINI

(4453)

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1976, n. 13.

Estensione dell'art. 9, lettera a), della legge regionale 9 settembre 1975, n. 64, al servizio Avezzano-L'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della ristrutturazione dei trasporti pubblici di linea di interesse regionale e per contenere a L. 3.500 il costo degli abbonamenti settimanali a favore dei viaggiatori pendolari sul servizio integrativo Avezzano-L'Aquila via autostrada, viene esteso a favore dell'I.N.T., quale gestore del predetto servizio per conto delle FF.SS., il contributo previsto dall'art. 9, lettera *a*), della legge regionale 9 settembre 1975, n. 64, con decorrenza 17 marzo 1975.

Art. 2.

L'onere relativo trova capienza nello stanziamento di lire 360.000.000 fissato dalla lettera *d*) dell'art. 16 della citata legge regionale n. 64.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 marzo 1976

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 10 marzo 1976, n. 14.

Approvazione dello statuto della comunità montana « Campo Imperatore - Piana di Navelli ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 18 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana « Campo Imperatore - Piana di Navelli » nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 10 marzo 1976

SPADACCINI

(*Omissis*).

(4454)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761300)